

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario; d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a 2999,99 € (Duemilanovecentonovantanove/99), il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Ai sensi dell'art. 56, comma 7, del Regolamento IVASS n. 40/2018 il contraente dichiara di avere ricevuto e preso visione dei documenti di informativa precontrattuale: ▪ Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3 regolamento IVASS 40/2018). ▪ Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto (Allegato 4 regolamento IVASS 40/2018). Ai sensi dell'Art.185 CDA e del Regolamento IVASS n. 41/2018 il contraente inoltre dichiara di avere ricevuto e preso visione dei seguenti documenti ▪ DIP Documento di informativa precontrattuale ▪ Fascicolo informativo

INSURANCE BERICA SA DI VALTER GREGGIO Informativa conforme al modello di cui al reg. IVASS 40/2018, all. 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

RUOLO	COGNOME	NOME	ISCRIZIONE RUI	INDIRIZZO E MAIL	TEL
A	Insurance Berica Sas		A000109326	Via Bassano del Grappa 2 ,Sarcedo insurance.berica@gmail.com insuranceberica@legalmail.it	0445.884547
A	GREGGIO	VALTER	A000109003	VIA BASSANO DEL GRAPPA 2 ,SARCEDO VI – insurance.berica@gmail.com	0445.884547
E	GREGGIO	GIULIA	E000139772	VIA BASSANO DEL GRAPPA 2 ,SARCEDO VI – insurance.berica@gmail.com	0445.884547

L'IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario Imprese di assicurazione e rapporti di libera collaborazione

a) L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle seguenti imprese di assicurazione:

UCA ASSICURAZIONI SPA PIAZZA SAN CARLO 161 – 10123 TORINO

BENE ASSICURAZIONI SPA Via Valtorta, 48, 20127 Milano MI

b) L'intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

FIT SRL - UCA ASSICURAZIONI SPA – BENE ASSICURAZIONI SPA – Genialloyd Spa

Pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso percepito da BENE ASSICURAZIONI, UCA ASSICURAZIONI, Genialloyd Spa ha natura di COMMISSIONE INCLUSA NEL PREMIO ASSICURATIVO.

Misura dei livelli provvigionali riconosciuti per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto (art. 9 reg. ISVAP 23/2008):

BENE ASSICURAZIONI	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale*
	SETTORE I - II	9.76
	Settore V VI VII	6.50
	Settore III	6.5
	Settore IV fino a 35q.li	8.13
	Settore IV oltre 35q.li	6.5

UCA ASSICURAZIONI	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale *
		26,666%
Allianz Direct	Provvigioni base	10% RCA 15% ARD
	Provvigioni base polizze provenienti Gruppo Allianz	5%rca 7.5 % ard
	Provvigione aggiuntiva	3% rca 3% ard
	Provvigioni aggiuntiva polizze provenienti gruppo Allianz	1.5% rca 1.5% ard
	Remunerazione "Assistenza Vip"	30% ard
	Provvigione RN Genialloyd per mancato rinnovo di polizze intermedie	3% rca 3% ard

*I livelli provvigionali riguardano l'intermediario in rapporto diretto con l'impresa e sono espressi in percentuale riferita al premio assicurativo al netto di imposte e contributi al Servizio sanitario nazionale.

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Il soggetto che entra in contatto con il contraente, l'intermediario per cui è svolta l'attività e i soggetti che prestano la propria attività per esso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di UCA ASSICURAZIONI, BENE ASSICURAZIONI, Genialpiù

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Contratto di assicurazione della responsabilità professionale

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Reclami (per maggiori informazioni si consulti il reg. ISVAP 23/2008)

Un "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente.

Allianz Direct la compilazione del form del sito www.genialpiu.it per iscritto all'indirizzo Genialloyd Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano oppure via fax al numero 02/94340088

L'agente trasmette senza ritardo all'impresa di assicurazione interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante, fermo restando che tali reclami possono essere inviati direttamente all'impresa interessata, la quale è il soggetto competente alla gestione di essi.

Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI gestiscono i reclami di propria pertinenza, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori e trasmettono senza ritardo all'impresa interessata i reclami relativi al comportamento della medesima, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di rapporto di libera collaborazione, l'intermediario proponente che riceve un reclamo lo trasmette senza ritardo all'intermediario emittente, dandone contestuale notizia al reclamante. La procedura segue come indicato ai paragrafi precedenti.

Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie volte ad acquisire dall'agente la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché a garantire il contraddittorio con l'agente medesimo.

Gli interessati hanno facoltà di presentare direttamente all'IVASS:

- 1) i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di assenza di riscontro entro i termini di regolamento ovvero qualora non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo;
- 2) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);
- 3) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali reclami andranno indirizzati per iscritto attraverso posta ordinaria al recapito "IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma" oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

Tali reclami dovranno essere completi di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia degli eventuali reclami già presentati all'impresa di assicurazione e/o all'intermediario interessati e dell'eventuale riscontro fornito dai medesimi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al seguente indirizzo: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf.

Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all'Autorità di Vigilanza, come sopra indicato, o di utilizzare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la conciliazione paritetica: in caso di controversia relativa ad un sinistro r.c. auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);
- la mediazione civile disciplinata dal d. lgs. 28/2010; - la negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi del d.l. 132/2014;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., nel caso la competenza arbitrale sia prevista da una o più clausole del contratto di assicurazione.

Firma del soggetto indicato in A)

Greggio Valter

-----Fermo ed invariato il resto-----